



[Testo originale: italiano]

SEGRETERIA GENERALE DEL SINODO

**REGOLAMENTO
DELLA XVI ASSEMBLEA
GENERALE ORDINARIA
DEL SINODO DEI VESCOVI**

**SECONDA SESSIONE
(2-27 OTTOBRE 2024)**

**PER UNA CHIESA SINODALE:
COMUNIONE, PARTECIPAZIONE E MISSIONE**

© Copyright *Secretaria Generalis Synodi*

CITTÀ DEL VATICANO
2024



Art. 1: NATURA E SCOPO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

§ 1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'art. 26 della Costituzione Apostolica *Episcopalis communio* di Papa Francesco (15 settembre 2018) (d'ora in poi EC), elaborato e pubblicato a cura del Segretario Generale del Sinodo ai sensi dell'art. 8 § 4, 10° dell'*Istruzione sulla celebrazione delle Assemblee Sinodali e sull'attività della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi* (1° ottobre 2018) (d'ora in poi ICAS), presuppone le norme contenute nei due suddetti documenti, eccetto laddove il Romano Pontefice abbia stabilito di derogare alla disciplina vigente in ragione delle caratteristiche specifiche della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, la cui celebrazione avviene nell'ambito del Processo sinodale avviato per la Chiesa universale il 10 ottobre 2021. Gli eventuali dubbi relativi all'attuazione del presente Regolamento andranno presentati alla Segreteria Generale del Sinodo, cui spetta offrire i chiarimenti necessari.

§ 2. Tenendo conto che il Romano Pontefice ha stabilito che l'Assemblea sia celebrata in due distinti periodi o sessioni¹, il presente Regolamento disciplina lo svolgimento della seconda sessione (2-27 ottobre 2024).

§ 3. Le integrazioni al presente Regolamento, che dovessero rendersi necessarie durante la celebrazione dell'Assemblea, saranno notificate dal Segretario Generale.

§ 4. Nelle norme che seguono, con Membri si intendono i Membri dell'Assemblea (*ex officio, ex electione, ex designatione ed ex nominatione pontificia*), aventi diritto di voto; con Partecipanti si intendono i Membri e tutti gli altri che partecipano all'Assemblea a diverso titolo².

¹ Cfr. EC, n. 8; art. 3.

² Cfr. *ibid.*, n. 8; art. 2.



I PARTE

PARTECIPANTI, RUOLI E COMMISSIONI

Art. 2: MEMBRI DELL'ASSEMBLEA

§ 1. I Membri dell'Assemblea sono designati *ex officio*, *ex electione*, *ex designatione*, o *ex nominatione pontificia*³.

§ 2. Tra i Membri *ex electione*, il Romano Pontefice ha stabilito che i dieci Chierici appartenenti a Istituti di vita consacrata, di cui all'art. 2, 4° dell'ICAS, siano sostituiti da cinque donne e cinque uomini appartenenti a Istituti di vita consacrata, eletti rispettivamente dall'Unione dei Superiori Generali e dall'Unione Internazionale delle Superiori Generali.

§ 3. Per volontà del Romano Pontefice, ai Membri eletti secondo la normativa vigente si aggiungono altri settanta Fedeli, non insigniti del *munus* episcopale, uomini e donne: Presbiteri, Diaconi e Fedeli laici, compresi Consacrati e Consacrate. Essi sono stati individuati da un elenco di centoquaranta persone designate dai seguenti organismi: venti dal Consiglio dei Patriarchi Cattolici d'Oriente (C.P.C.O.); venti da ciascuna delle seguenti Riunioni Internazionali di Conferenze Episcopali: Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee (C.C.E.E.), Consiglio Episcopale Latinoamericano (C.E.L.A.M.), Federazione delle Conferenze dei Vescovi Asiatici (F.A.B.C.), Federazione delle Conferenze dei Vescovi Cattolici di Oceania (F.C.B.C.O.), Simposio delle Conferenze Episcopali di Africa e Madagascar (S.E.C.A.M.); venti dalla Conferenza dei Vescovi Cattolici del Canada (CCCB) congiuntamente alla Conferenza dei Vescovi Cattolici degli Stati Uniti (USCCB). Tutti costoro sono stati individuati in virtù della loro competenza, prudenza e, in modo particolare, attiva partecipazione a vario titolo al Processo sinodale.

Art. 3: ALTRI PARTECIPANTI: DELEGATI FRATERNI, INVITATI SPECIALI, ESPERTI, ASSISTENTI SPIRITUALI, REFERENTE PER LA LITURGIA

§ 1. Oltre ai Membri, partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto attivo e passivo, Delegati Fraternali, Invitati Speciali, Esperti, Assistenti Spirituali e un Referente per la Liturgia.

§ 2. I Delegati Fraternali, che partecipano in rappresentanza delle altre Chiese e Comunità Ecclesiali⁴, possono intervenire al dibattito nelle Congregazioni Generali e nelle sessioni dei Circoli Minori.

§ 3. Anche gli Invitati Speciali, cui si riconosce una particolare autorevolezza in riferimento al tema dell'Assemblea⁵, possono intervenire al dibattito nelle Congregazioni Generali e nelle sessioni dei Circoli Minori.

³ Cfr. ICAS, artt. 2; 6.

⁴ Cfr. EC, art. 12 § 1, 3°.

⁵ Cfr. *ibid.*, art. 12 § 2.



§ 4. Gli Esperti cooperano con i Segretari Speciali in virtù della loro competenza sul tema dell'Assemblea⁶. Costoro assistono alle Congregazioni Generali, dove possono prendere la parola solo se espressamente incaricati⁷; possono essere invitati, tramite il Segretario Speciale, alle sessioni dei Circoli Minori, offrendo chiarimenti su richiesta; partecipano, su indicazione della Segreteria Generale, ai Tavoli linguistici di cui all'art. 17 § 2 c) del presente Regolamento, offrendo chiarimenti su richiesta; aiutano il Relatore Generale e i Segretari Speciali nella redazione del Documento finale dell'Assemblea, di cui all'art. 22 del presente Regolamento.

§ 5. Il Romano Pontefice ha stabilito che, tra gli Esperti, siano nominati alcuni Facilitatori, con il compito di coordinare il lavoro dei Circoli Minori e alcuni Comunicatori, con il compito di coadiuvare nella comunicazione.

§ 6. Gli Assistenti Spirituali e il Referente per la Liturgia hanno il compito di coordinare, rispettivamente, i momenti di riflessione spirituale e le celebrazioni liturgiche. Gli Assistenti Spirituali sono a disposizione dei partecipanti che lo desiderassero per colloqui.

§ 7. Il Romano Pontefice ha stabilito che non siano nominati Uditori⁸, in quanto sostituiti dai Membri, di cui all'art. 2 § 3 del presente Regolamento.

Art. 4: PRESIDENTI DELEGATI

§ 1. I Presidenti Delegati⁹ si alternano nell'incarico secondo il calendario stilato dalla Segreteria Generale.

§ 2. Il Presidente Delegato di turno:

- a) quando il Romano Pontefice non è presente, guida l'Assemblea in nome e per autorità del Romano Pontefice;
- b) nella prima e nell'ultima Congregazione Generale rivolge un indirizzo di omaggio al Romano Pontefice;
- c) dà la parola ai Membri, ai Delegati Fraternali e agli Invitati Speciali che la chiedono durante le Congregazioni Generali.
- d) cura che gli interventi in Assemblea siano focalizzati sull'agenda che è stata votata, di cui all'articolo 17 § 2 e) del presente Regolamento.
- e) se la conduzione dell'Assemblea lo richiede, i Presidenti Delegati possono operare anche in coppia.

Art. 5: SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale¹⁰:

- a) nella prima Congregazione Generale tiene una Relazione per esporre l'attività preparatoria e illustrare le procedure che saranno adottate nel corso dell'Assemblea;

⁶ Cfr. *ibid.*, art. 12 § 1, 1°.

⁷ Cfr. ICAS, art. 14 § 3.

⁸ Cfr. EC, art. 12 § 1, 2°.

⁹ Cfr. *ibid.*, art. 11, 1°; ICAS, art. 12.

¹⁰ Cfr. *ibid.*, art. 8 § 5.



- b) stabilisce il calendario dei lavori, apportandovi le modifiche che si rendessero eventualmente necessarie;
- c) tiene comunicazioni periodiche per informare sugli aspetti procedurali.

Art. 6: SOTTOSEGRETARI

I Sottosegretari¹¹:

- a) collaborano con il Segretario Generale in tutte le sue funzioni;
- b) curano i rapporti con i Delegati Fraternali;
- c) ricevono le notificazioni di assenza, trasmettendole al Presidente Delegato e al Segretario Generale.

Art. 7: RELATORE GENERALE

Il Relatore Generale¹²:

- a) nella prima Congregazione Generale, tiene una Relazione generale per introdurre il tema da trattare;
- b) tiene una breve Relazione particolare all'inizio di ciascun Modulo di cui all'art. 17 del presente Regolamento per introdurre il lavoro dei Circoli Minori;
- c) interviene in Congregazione Generale per offrire chiarimenti sul tema in discussione ogni qualvolta ce ne sia bisogno;
- d) presiede la Commissione per la redazione del Documento finale, di cui all'art. 13 del presente Regolamento;
- d) coordina il lavoro di predisposizione della traccia del Documento finale e il successivo lavoro di redazione del Progetto di Documento finale, dirigendo l'esame delle relazioni e dei *modi* collettivi dei Circoli Minori, di cui agli artt. 17 § 4, 19 §§ 7-8, 21 § 1 del presente Regolamento, e dei *modi* ulteriori, di cui all'art. 21 § 2 del presente Regolamento.

Art. 8: SEGRETARI SPECIALI

I Segretari Speciali sono due¹³:

- a) assistono il Relatore Generale in tutte le sue funzioni;
- b) sovrintendono, sotto la direzione del Relatore Generale, al lavoro degli Esperti; in particolare uno [mons. Riccardo Battocchio] è incaricato di sovrintendere al lavoro degli Esperti teologi; l'altro [p. Giacomo Costa SJ] è incaricato di sovrintendere al lavoro degli Esperti facilitatori.
- c) giustificano per iscritto l'accettazione o meno dei *modi* dei Circoli Minori, di cui agli artt. 17 § 4; 19 §§ 7-8; 21 § 1 del presente Regolamento, nonché degli ulteriori modi di cui all'art. 21 § 2 del presente Regolamento, sia per darne eventuale spiegazione agli interessati sia per la registrazione negli Atti dell'Assemblea.

¹¹ Cfr. *ibid.*, art. 9.

¹² Cfr. EC, art. 11, 2°; ICAS, art. 13.

¹³ Cfr. EC, art. 11, 3°; ICAS, art. 14.



**Art. 9: DISPOSIZIONE COMUNE AL SEGRETARIO GENERALE, AL RELATORE GENERALE E AI
SEGRETARI SPECIALI**

Il Segretario Generale, il Relatore Generale e i Segretari Speciali non sono assegnati ad alcun Circolo Minore e hanno la libertà di prendere parte a qualsiasi Circolo.

Art. 10: COORDINATORE DEGLI ESPERTI TEOLOGI

Il Coordinatore degli Esperti teologi ha il compito di aiutare nello svolgimento delle sue funzioni il Segretario Speciale incaricato di sovrintendere al lavoro degli Esperti teologi funzioni.

Art. 11: COMMISSIONE PER L'INFORMAZIONE

§ 1. La Commissione per l'Informazione¹⁴:

- a) lavora d'intesa con il Dicastero per la Comunicazione e la Segreteria Generale del Sinodo, che la coadiuvano con il proprio personale.
- b) ha il compito di curare la comunicazione sull'andamento dell'Assemblea sinodale in conformità con l'art. 24 § 1.
- c) collabora, quando necessario, alla preparazione dei comunicati su particolari argomenti.

§ 2. La Commissione per l'Informazione è composta in seduta plenaria da: il Presidente e il Segretario, nominati dal Romano Pontefice; il Segretario Generale; i Sottosegretari; il Relatore Generale; i Segretari Speciali; il Prefetto del Dicastero per la Comunicazione; il Direttore della Sala Stampa; i sette Membri già eletti dall'Assemblea, il Communication Manager della Segreteria Generale del Sinodo.

§ 3. I sette Membri *ex electione* della Commissione per l'Informazione sono rispettivamente designati in rappresentanza di: Chiese Orientali Cattoliche e Medio Oriente, Africa, America Settentrionale, America Centro-Meridionale, Asia, Europa, Oceania. L'elezione avviene facendo in modo che i Membri dell'Assemblea di ciascuna area eleggano soltanto i loro rispettivi rappresentanti. L'elezione avviene in Congregazione Generale mediante scrutini separati, al termine di ciascuno dei quali risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti.

§ 4. La Commissione per l'Informazione resta in carica per entrambe le Sessioni. All'inizio della Seconda Sessione non si procede ad una nuova elezione, salvo il caso che, per comprovate ragioni, risulti necessario sostituire uno dei Membri già eletti.

§ 5. Su proposta del Presidente, la Commissione per l'Informazione si riunisce nei modi e nei tempi che essa ritiene opportuni. Può invitare a presenziare ai suoi incontri altri esperti nelle materie da trattare e in particolar modo gli Esperti Comunicatori.

¹⁴ Cfr. *ibid.*, art. 15.



Art. 12: COMMISSIONE PER LE CONTROVERSIE

La Commissione per le Controversie¹⁵, composta da tre Membri di nomina pontificia, ha il compito di esaminare le controversie eventualmente presentate dai Partecipanti e di sottoporle al Romano Pontefice. La Commissione resta in carica per entrambe le Sessioni.

Art. 13: COMMISSIONE PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO FINALE

§ 1. La Commissione per la redazione del Documento finale¹⁶ ha il compito di supervisionare, emendare e approvare i lavori di preparazione del Progetto del Documento finale di cui agli artt. 17 § 4 e 22 del presente Regolamento, in vista della sua presentazione all'Assemblea; ha inoltre il compito di supervisionare la redazione di altri eventuali documenti che fossero ritenuti necessari.

§ 2. La Commissione per la redazione del Documento finale è composta da: il Relatore Generale, che la presiede; il Segretario Generale; i Segretari Speciali; sette Membri eletti dall'Assemblea e altri tre Membri nominati dal Romano Pontefice. Il Segretario Speciale incaricato di sovrintendere al lavoro degli Esperti teologi ne è il Segretario.

§ 3. I sette Membri della Commissione per la redazione del Documento finale *ex electione* sono eletti rispettivamente in rappresentanza di: Chiese Orientali Cattoliche e Medio Oriente, Africa, America Settentrionale, America Centro-Meridionale, Asia, Europa, Oceania. L'elezione avviene facendo in modo che i Membri dell'Assemblea di ciascuna area eleggano soltanto i loro rispettivi rappresentanti.

§ 4. L'elezione di cui al § 3 avviene mediante scrutini separati a norma del *C.I.C.*, can. 119, 1°, e del *C.C.E.O.*, can. 956 § 1.

§ 5 La Commissione per la redazione del Documento finale si riunisce nei tempi indicati nel calendario dei lavori e ogni altra volta risulti necessario su convocazione del Presidente. Può invitare a presenziare ai suoi incontri altri esperti nelle materie da trattare. Delle riunioni viene redatto verbale scritto a cura del Segretario e approvato da parte della Commissione.

Art. 14: MEMBRI ELEGGIBILI NELLE COMMISSIONI

§ 1. Membro di ogni Commissione può essere eletto qualunque Membro dell'Assemblea, eccettuati i Presidenti Delegati, il Segretario Generale, i Sottosegretari, il Relatore Generale e i Segretari Speciali¹⁷.

§ 2. Un Membro che sia stato eletto in una Commissione non può essere eletto in un'altra Commissione. È facoltà del Romano Pontefice nominare i membri senza limitazioni.

¹⁵ Cfr. *ibid.*, art. 18.

¹⁶ Cfr. EC, art. 17 § 2; ICAS, art. 16.

¹⁷ Cfr ICAS, art. 19.



II PARTE

CELEBRAZIONI

Art. 15: CELEBRAZIONI IN PROGRAMMA

§ 1. La prima sessione dell'Assemblea si apre il 2 ottobre 2024 con la Celebrazione eucaristica presieduta dal Romano Pontefice sul sagrato della Basilica Vaticana.

§ 2. La prima Congregazione Generale dell'Assemblea si apre con l'intronizzazione del Libro dei Vangeli e il canto del *Veni, Creator Spiritus*¹⁸.

§ 3. Alcune Celebrazioni eucaristiche avranno luogo nei giorni indicati nel calendario dei lavori.

§ 4. Nel giorno in cui viene presentato il Progetto di Documento finale, ha luogo una giornata di ritiro, che si apre con la Celebrazione della Messa votiva dello Spirito Santo presso l'Altare della Cattedra della Basilica Vaticana.

§ 5. L'ultima Congregazione Generale si chiude con il canto del *Te Deum*¹⁹.

§ 6. La Seconda Sessione dell'Assemblea si conclude il 27 ottobre 2024 con la Celebrazione eucaristica presieduta dal Romano Pontefice nella Basilica Vaticana.

§ 7. Tra i Partecipanti, in occasione delle Celebrazioni eucaristiche, i Vescovi e i Presbiteri concelebrano, mentre i Diaconi svolgono il servizio liturgico loro proprio e i Fedeli laici partecipano svolgendo i diversi servizi che si rendono di volta in volta necessari.

§ 8. I Delegati Fraternali sono benvenuti ad assistere alle Celebrazioni eucaristiche e ad unirsi alla preghiera dell'Assemblea, nel rispetto delle norme vigenti della *communicatio in sacris* nelle diverse Chiese e Comunità ecclesiali.

§ 9 Nei giorni feriali in cui non sono in programma Celebrazioni eucaristiche, prima dell'inizio dei lavori, presso l'Altare della Cattedra della Basilica Vaticana ha luogo una Celebrazione eucaristica cui possono prendere parte i Partecipanti che lo desiderano.

Art. 16 ALTRE CELEBRAZIONI E FORME DI PREGHIERA CORALE

Altre celebrazioni liturgiche e forme di preghiera sono notificate di volta in volta dal Segretario Generale.

¹⁸ Cfr. *ibid.*, art. 21 § 1.

¹⁹ Cfr. *ibid.*, art. 21 § 3.



III PARTE

METODO DI LAVORO

Art. 17: ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI IN MODULI

§ 1. I lavori dell'Assemblea sono divisi in cinque Moduli, in ciascuno dei quali si alternano Congregazioni Generali e sessioni dei Circoli Minori. Ciascuno dei primi quattro Moduli ha come tema una delle Sezioni dell'*Instrumentum laboris* e da essa prende il nome (Fondamenti; Parte 1/ Relazioni; Parte 2/ Percorsi; Parte 3/ Luoghi). Il quinto Modulo, detto Modulo conclusivo, comprende gli adempimenti legati alla discussione, all'emendamento e all'approvazione del Documento finale dell'Assemblea.

§ 2. Il Modulo Fondamenti si struttura nel modo seguente:

- a) una breve presentazione dell'argomento da parte del Relatore Generale;
- b) due sessioni dei Circoli Minori, con uno scambio basato sul metodo della "conversazione nello Spirito";
- c) un incontro dei Tavoli linguistici. Al termine delle suddette sessioni, i rappresentanti di ogni Circolo Minore di cui all'art. 19 § 6 si incontrano, divisi in cinque Tavoli linguistici (due Tavoli in inglese, uno in italiano, uno in francese, uno in spagnolo e portoghese). Ogni Tavolo elegge il proprio Coordinatore e quindi elabora un testo da presentare nella successiva Congregazione Generale, che sintetizzerà i lavori svolti nei gruppi rappresentati e identificherà le principali questioni da trattare nelle successive Congregazioni Generali, illustrando le motivazioni della scelta ed evidenziandone i termini. A ogni tavolo è presente un Esperto Facilitatore e un Esperto teologo;
- d) una riunione per la predisposizione dell'agenda per l'Assemblea. Al termine dei lavori dei Tavoli linguistici, i loro Coordinatori, il Relatore Generale, il Segretario Generale, i Segretari Speciali e il Presidente Delegato di turno si riuniscono per stilare una proposta di ordine dei temi da trattare nelle successive Congregazioni Generali, sotto la responsabilità del Relatore Generale. Tale proposta sarà comunicata ai Partecipanti prima possibile, anche attraverso strumenti informatici;
- e) due Congregazioni Generali, durante le quali si ascoltano le relazioni sintetiche dei Tavoli linguistici, ha luogo la votazione sulla proposta di ordine dei temi da trattare e si procede alla loro discussione secondo l'ordine approvato;
- f) una sessione dei Circoli Minori per la stesura del Resoconto che, in merito alla materia in discussione e sulla base dello svolgimento dell'intero Modulo, raccoglie le proposte emerse e le loro motivazioni, indicando anche eventuali differenze di posizione. Il Resoconto viene approvato mediante votazione e quindi consegnato alla Segreteria Generale.

§ 3. Ciascuno dei Moduli sulle Parti 1, 2 e 3 dell'*Instrumentum laboris* si struttura allo stesso modo, con l'unica differenza che le Congregazioni Generali di cui al punto e) sono tre e non due.

§ 4. Il Modulo conclusivo, finalizzato alla discussione, all'emendamento e all'approvazione del Documento finale dell'Assemblea, si struttura nel modo seguente:

- a) una giornata di ritiro che prevede: la celebrazione della S. Messa votiva dello Spirito Santo, una Congregazione Generale per la presentazione del Progetto di Documento finale; alcuni



spunti di meditazione; un tempo di preghiera personale; una sessione dei Circoli Minori per un confronto sul Progetto seguendo la metodologia della conversazione nello Spirito.

- b) una Congregazione Generale per il dibattito intorno al Progetto;
- c) due sessioni dei Circoli Minori per l'elaborazione di *modi* collettivi;
- d) una Congregazione Generale per la lettura del Progetto emendato di Documento finale;
- e) una Congregazione Generale per l'approvazione del Documento finale.

Art. 18: RAPPRESENTATIVITÀ E LIBERTÀ DEI MEMBRI

§ 1. Ogni Membro esprime il proprio parere e il proprio voto liberamente e secondo coscienza, tenendo sempre presente il bene della Chiesa.

§ 2. Benché non esista vincolo di mandato, i Membri che, per varie ragioni, rappresentano le Chiese Orientali Cattoliche, le Conferenze Episcopali, o anche le Riunioni Internazionali di Conferenze Episcopali, quando prendono la parola sono chiamati a farsi portatori del parere espresso dagli Organismi che rappresentano e della consultazione effettuata presso le Chiese particolari da cui provengono²⁰.

§ 3. Analogamente, i Membri eletti dagli Organismi di Rappresentanza dei Superiori Generali portano nell'Assemblea il contributo della Vita Consacrata espresso nelle consultazioni effettuate nel Processo sinodale.

§ 4. I settanta Membri non insigniti del *munus* episcopale, designati dal Romano Pontefice a norma dell'art. 2 § 3 del presente Regolamento, sono chiamati a farsi testimoni del Processo sinodale cui hanno preso parte a livello diocesano, nazionale e continentale.

Art. 19: CIRCOLI MINORI

§ 1. I Circoli Minori sono costituiti su base linguistica, tenendo conto della preferenza espressa dai Partecipanti tra l'italiano, l'inglese, il francese, il portoghese e lo spagnolo²¹. Per questo motivo, le sessioni dei Circoli Minori non prevedono il servizio di traduzione simultanea di cui all'art. 29 § 2. Per la loro composizione si tiene altresì conto della diversità di provenienza geografica, distribuendo i Partecipanti non insigniti del *munus* episcopale di cui all'art. 2 § 3 del presente Regolamento in maniera omogenea tra tutti i Circoli.

§ 2. In vista dell'Assemblea viene notificata ai Partecipanti la composizione provvisoria dei Circoli Minori, che avranno due configurazioni diverse: una per il Modulo Fondamenti e quello conclusivo; un'altra per i tre Moduli centrali di cui all'art. 17 del presente Regolamento. Dal punto di vista del contenuto, in ciascun Modulo tutti i Circoli Minori lavorano sulla medesima Sezione dell'*Instrumentum laboris*.

§ 3. Nei Circoli Minori è presente un Esperto facilitatore, che coordina la condivisione e lo scambio fra i Membri, i Delegati Fraternali e gli Invitati Speciali. È sua cura far sì che i lavori si svolgano seguendo il metodo della "conversazione nello Spirito". In particolare, nei primi

²⁰ Cfr. EC, n. 6; ICAS, art. 29 § 1, 3°.

²¹ Cfr ICAS, art. 30.



quattro Moduli, lo scambio inizia con un giro di interventi in cui ciascun componente evidenzia i punti di valore della Sezione dell'*Instrumentum laboris* in esame; a ciò segue un secondo giro in cui ciascun componente indica i punti della Sezione dell'*Instrumentum laboris* in esame che vanno discussi, approfonditi, corretti.

§ 4. Per ciascuno dei Moduli, in ogni Circolo Minore sono presenti un Segretario e un Relatore, entrambi Membri del gruppo. Il Segretario è identificato dalla Segreteria Generale sulla base delle competenze redazionali; il Relatore è eletto dai Membri dell'Assemblea appartenenti al gruppo. L'elezione del Relatore avviene all'inizio della prima sessione di ciascun Modulo a norma del *C.I.C.*, can. 119, 1°, e del *C.C.E.O.*, can. 956 § 1²². Il Facilitatore redige un verbale di tale elezione da consegnare alla Segreteria Generale.

§ 5. In ciascuno dei primi quattro Moduli, ogni Circolo Minore è chiamato a stendere un Resoconto che raccoglie le proposte emerse e le loro motivazioni, indicando anche eventuali differenze di posizione. Tale Resoconto deve essere approvato a maggioranza assoluta dei Membri²³ e riportare al suo interno i risultati della votazione. Il voto verte sulla capacità del Resoconto di rappresentare fedelmente il lavoro svolto nel Circolo.

§ 6. È compito congiunto del Segretario e del Relatore²⁴ sovrintendere alla stesura del Resoconto di cui al § 5, che ha una lunghezza massima di due cartelle (circa 6mila battute, spazi inclusi). È compito del Relatore consegnare il Resoconto alla Segreteria Generale, preferibilmente in formato elettronico, entro l'orario di volta in volta indicato. Inoltre, il Relatore ha il compito di rappresentare il Circolo Minore al Tavolo linguistico di cui all'art. 17 § 2 c), potendo delegare tale compito al Segretario (o eventualmente a un altro Membro dell'Assemblea che appartiene al suo Circolo minore) ove lo ritenga necessario od opportuno.

§ 7. Nel Modulo Conclusivo, ciascun Circolo Minore è chiamato a elaborare dei *modi* collettivi al Progetto di Documento finale presentato in Congregazione Generale, cioè delle proposte di emendamento, soppressione o integrazione. Tali *modi* devono essere approvati a maggioranza assoluta dei Membri²⁵. Ciascuno di essi va trascritto separatamente, insieme all'indicazione dei voti favorevoli e contrari ottenuti, seguendo le indicazioni della Segreteria Generale, a cui va successivamente consegnato.

§ 8. Nel Modulo conclusivo, il Relatore, eletto a norma del § 4, e il Segretario hanno il compito di sovrintendere all'elaborazione dei *modi* di cui al § 7, alla loro debita trascrizione. Il Relatore è responsabile della loro consegna alla Segreteria Generale, secondo le indicazioni ricevute.

Art. 20: CONGREGAZIONI GENERALI

§ 1. Durante le Congregazioni Generali, i Membri, i Delegati Fraternali e gli Invitati Speciali possono prendere la parola liberamente, facendone richiesta seguendo le indicazioni del presente Regolamento o della Segreteria Generale e attendendo che il Presidente Delegato conceda loro di intervenire.

²² Cfr. *ibid.*, art. 31 § 1.

²³ Cfr. *ibid.*, art. 32 § 2.

²⁴ Cfr. *ibid.*, art. 31 § 3.

²⁵ Cfr. *ibid.*, art. 32 § 1.



§ 2 Nei primi quattro Moduli, prima di dare inizio agli interventi, si procede alla presentazione delle relazioni sintetiche dei Tavoli linguistici da parte dei loro rispettivi Coordinatori e alla votazione dell'ordine di discussione dei temi da affrontare, secondo quanto indicato all'art. 17 §§ 2-3 del presente Regolamento.

§ 3 Ogni Membro, Delegato Fraterno o Invitato Speciale avrà cura nel proprio intervento di attenersi ai temi in esame secondo l'agenda votata dall'Assemblea o comunque secondo il programma della Congregazione Generale. Spetta al Presidente Delegato di turno vigilare e intervenire per garantire che gli interventi pronunciati siano effettivamente attinenti ai temi inseriti nell'agenda della Congregazione Generale.

§ 4. Ciascun Membro, Delegato Fraterno o Invitato Speciale, quando viene annunciato il suo intervento, è tenuto a utilizzare il microfono a sua disposizione. Mentre parla al microfono, l'Oratore è pregato di restare seduto e di pronunciare il suo intervento lentamente, per non mettere in difficoltà i traduttori simultanei.

§ 5. Se non specificato diversamente, la durata dei suddetti interventi è stabilita in tre minuti, per consentire al maggior numero possibile di Membri, Delegati Fraterni e Invitati Speciali di prendere la parola. Trenta secondi prima della fine del tempo a disposizione, l'Oratore riceve un avviso. Scaduto il tempo, l'Oratore è avvertito tramite un ulteriore avviso che il microfono viene disattivato. Tutti gli interventi e ogni altra allocuzione pronunciati durante le Congregazioni Generali sono oggetto di registrazione audio e video da parte della Segreteria Generale a scopo di archiviazione.

§ 6. Chi ha già pronunciato un intervento e torna a prenotarsi per parlare – nella stessa Congregazione Generale oppure in una successiva, all'interno dello stesso Modulo oppure di uno successivo – riceve la parola solo quando si sono conclusi gli interventi di coloro che prendono la parola per la prima volta, qualora vi sia ancora del tempo a disposizione.

§ 7. A intervalli regolari viene osservato un momento di silenzio, per consentire ai Partecipanti di interiorizzare gli interventi ascoltati ed elaborarne una propria sintesi.

§ 8. Gli interventi dei Coordinatori dei Tavoli linguistici pronunciati in Congregazione Generale, di cui al § 2, non possono oltrepassare i cinque minuti.

Art. 21: TESTI DEGLI INTERVENTI

§ 1. Gli interventi nei Circoli Minori o nelle Congregazioni Generali, effettivamente pronunciati o meno da parte dei Membri, dei Delegati fraterni e degli Invitati speciali, possono essere consegnati alla Segreteria Generale, in formato preferibilmente elettronico, senza eccedere la lunghezza di una cartella (circa tremila caratteri spazi inclusi), seguendo le indicazioni date all'inizio dell'Assemblea.



Art. 22: ESAME DEI TESTI E DEI MODI

§ 1. L'esame dei Resoconti dei Circoli Minori, delle relazioni dei Tavoli linguistici e dei *modi* collettivi dei Circoli Minori è compiuto dal Relatore Generale, con l'aiuto dei Segretari Speciali, opportunamente affiancati dagli Esperti. Tale esame consiste nel classificarli e valutarli, decidendo quali di essi accogliere o meno e quali eventualmente fondere tra loro, cercando di valorizzare il più possibile le diverse posizioni.

§ 2. Ciascun Membro dell'Assemblea o anche un gruppo più o meno esteso di Membri ha facoltà di proporre *modi* al Progetto di Documento finale presentato in Congregazione Generale, cioè proposte di emendamento, soppressione o integrazione, nelle forme e nei tempi indicati dalla Segreteria Generale. Ciascun *modus* deve riferirsi a un solo numero del Progetto di Documento finale e indicare con precisione le proposte di modifica. Tali ulteriori *modi* saranno esaminati con la medesima procedura dei *modi* collettivi, di cui al § 1.

Art. 23: DOCUMENTO FINALE DELL'ASSEMBLEA

§ 1. Il Documento finale, di cui all'art. 17 § 4 del presente Regolamento, assume come riferimento entrambe le Sessioni in cui si è svolta l'Assemblea. Come previsto dalla Costituzione Apostolica *Episcopalis communio*, il Documento finale raccoglie i frutti del discernimento dell'Assemblea offrendoli al Santo Padre²⁶.

§ 2. Il Documento finale dell'Assemblea è predisposto dai Segretari Speciali, con l'aiuto degli Esperti, sotto il coordinamento del Relatore Generale, ed è approvato a maggioranza assoluta dai membri della Commissione per la redazione del Documento finale²⁷.

§ 3. Ottenuta l'approvazione della Commissione per la redazione del Documento finale, il Documento è votato dai Membri dell'Assemblea paragrafo per paragrafo a scrutinio segreto. Si considera approvato il paragrafo che ottiene il voto favorevole di almeno due terzi dei Membri dell'Assemblea presenti alla votazione²⁸.

²⁶ Cfr. EC, art. 18 § 1.

²⁷ Cfr. ICAS, art. 33 § 2.

²⁸ Cfr. *Ibid.*, art. 35 § 4.



PARTE IV

LA COMUNICAZIONE

Art. 24: REGOLE PER LA COMUNICAZIONE

§ 1. Per garantire la libertà di espressione di ognuno e di tutti riguardo al proprio pensiero e per garantire la serenità del discernimento comune, che è il compito principale affidato all'Assemblea, ognuno dei Partecipanti è tenuto alla riservatezza e alla confidenzialità sia per quanto riguarda i propri interventi, sia per quanto riguarda gli interventi degli altri Partecipanti, pronunciati tanto nelle Congregazioni Generali quanto nei Circoli Minori. Tale dovere resta in vigore anche una volta terminata l'Assemblea sinodale.

§ 2. A tutti i Partecipanti è proibito registrare, filmare e divulgare gli interventi nelle Congregazioni Generali e nei Circoli Minori. La Congregazione Generale di apertura e alcuni altri momenti selezionati saranno trasmessi in streaming. Una registrazione audiovisiva ufficiale delle Congregazioni Generali è conservata nell'archivio della Segreteria Generale del Sinodo per la redazione degli *Acta Synodi Episcoporum*.

§ 3. Con le modalità che saranno oggetto di informazione, la Segreteria Generale renderà disponibili materiali e supporti comunicativi, quali comunicati stampa e immagini ufficiali, che i Partecipanti potranno liberamente condividere anche con i media dei Paesi di origine allo scopo di favorire la circolazione delle informazioni sui lavori dell'Assemblea.

Art. 25: DIFFUSIONE DELLE NOTIZIE

§ 1. Uno Staff di comunicatori designato dalla Segreteria Generale e dal Dicastero per la Comunicazione potrà accedere all'Aula Paolo VI al fine di collaborare al lavoro di comunicazione, seguendo le indicazioni della Commissione per l'Informazione e sempre preservando la confidenzialità dei lavori, nel rispetto dell'art. 23 § 1.

§ 2. I giornalisti accreditati presso la Sala Stampa saranno ammessi all'Aula Paolo VI solo nei momenti e negli spazi che saranno loro indicati.



PARTE V

INFORMAZIONI GENERALI

Art. 26: LUOGHI

§ 1. Le Congregazioni Generali e le sessioni dei Circoli Minori si svolgono nell’Aula Paolo VI, secondo le indicazioni fornite dalla Segreteria Generale.

§ 2. Durante le Congregazioni Generali i Partecipanti occupano il posto loro indicato dalla Segreteria Generale, assegnato per facilitare l’individuazione di ciascuno e la distribuzione del materiale.

§ 3. In prossimità dell’Aula Paolo VI sono disponibili diversi servizi, quali il servizio libreria, il servizio fotografico, il servizio biglietteria aerea, il servizio banca.

§ 4. Al primo piano dell’Aula Paolo VI, accessibile mediante scalinata o mediante ascensore, è situata una cappella dove è conservato il Santissimo Sacramento. Sarà a disposizione per la preghiera personale anche la Chiesa di Santa Maria della Pietà (Collegio Teutonico) posta al lato dell’ingresso dell’Aula Paolo VI.

Art. 27: ABITO E DISTINTIVO DI RICONOSCIMENTO

§ 1. Ai Cardinali e ai Vescovi è richiesto di indossare la talare filettata solo nelle giornate di apertura e di conclusione dell’Assemblea.

§ 2. Tutti i Partecipanti dispongono di un distintivo di riconoscimento munito di QR-code, necessario per accedere all’Aula e per consultare la documentazione digitale. Tale distintivo è strettamente personale, non è cedibile e va sempre portato con sé durante i lavori assembleari. In caso di smarrimento, è necessario informarne tempestivamente la Segreteria Generale.

Art. 28: PRESENZE E ASSENZE

§ 1. La presenza dei Partecipanti, sia durante le Congregazioni Generali sia durante le sessioni dei Circoli Minori, viene regolarmente verificata. Le presenze sono registrate e archiviate dalla Segreteria Generale, oltre che trasmesse alla Commissione per l’Informazione.

§ 2. Se un Partecipante non può essere presente a una Congregazione Generale o a una sessione dei Circoli Minori per una grave ragione, deve notificare con congruo anticipo il motivo della propria assenza alla Segreteria Generale secondo le modalità che saranno comunicate²⁹.

²⁹ Cfr. *ibid.*, art. 25.



Art. 29: LINGUE IN USO NELLE CONGREGAZIONI GENERALI

§ 1. Le lingue utilizzate nelle Congregazioni Generali sono l'italiano e l'inglese. Si possono usare anche le lingue francese, portoghese e spagnola.

§ 2. Durante le Congregazioni Generali il servizio di traduzione simultanea è in funzione da e verso tutte le lingue indicate nel § 1. È disponibile anche una traduzione in lingua tedesca, benché questa non figuri tra le lingue ufficiali dell'Assemblea.

§ 3. Durante le Congregazioni Generali, se qualcuno si trovasse nella necessità di servirsi di un'altra lingua, dovrà recapitare in anticipo agli uffici della Segreteria Generale la traduzione del suo intervento in una delle lingue indicate nel § 1 perché sia trasmessa agli interpreti.

Art. 30: MODALITÀ DI ELEZIONE E APPROVAZIONE

Nelle Congregazioni Generali, le elezioni e le approvazioni dei testi avvengono in forma elettronica³⁰.

Art. 31: ACCESSIBILITÀ DEI MATERIALI DI LAVORO

§ 1. Per ragioni di sostenibilità, i materiali di lavoro (quali ad esempio le Relazioni e Allocuzioni pronunciate alle Congregazioni Generali, le relazioni dei Tavoli linguistici, ecc.) sono generalmente resi accessibili ai Partecipanti in formato elettronico attraverso un'apposita piattaforma, in modo da minimizzare il volume delle stampe.

§ 2. La procedura di accesso a tale piattaforma sarà oggetto di apposita comunicazione da parte della Segreteria Generale, i cui tecnici sono disponibili per fornire assistenza in caso di necessità.

§ 3. I materiali sono resi disponibili in lingua originale e, quando possibile, nella traduzione in una o più delle lingue indicate all'art. 29 § 1 del presente Regolamento.

Art. 32: CRITERI GENERALI

Per tutto quello che non è previsto dal presente Regolamento si rimanda alle indicazioni della Costituzione Apostolica *Episcopalis communio*, dell'*Istruzione sulla celebrazione delle Assemblee Sinodali e sull'attività della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi*, e alla prassi consolidata.

³⁰ Cfr. *ibid.*, art. 28.



APPENDICE

I. CASELLARIO PERSONALE PER LA POSTA

a) Tutti i Partecipanti dispongono di una casella di posta fisica, ubicata nell’Atrio dell’Aula Paolo VI. Le caselle sono disposte in ordine alfabetico per ogni categoria di Partecipanti. Solo il titolare può ritirare dalla sua casella di posta fisica quanto vi è stato deposto.

b) La distribuzione ai Partecipanti di materiale di provenienza esterna all’Assemblea del Sinodo necessita dell’approvazione del Segretario Generale. La Segreteria Generale, in ogni caso, non risponde del contenuto di documenti o pubblicazioni eventualmente fatti recapitare ai Partecipanti.

II. INVITATI

Il Segretario Generale può invitare persone a seguire lo svolgimento delle Congregazioni Generali, in virtù delle loro competenze specifiche. Questi invitati sono anch’essi tenuti al rispetto riservatezza prescritta dall’art. 24, §§ 1 e 2, del presente Regolamento.

III. DOCUMENTI E OGGETTI SMARRITI

Tutti i documenti e gli oggetti smarriti, rinvenuti nell’Aula Paolo VI o nelle sue immediate pertinenze, vanno consegnati agli uffici della Segreteria Generale.

IV. SERVIZIO BAR

Nell’intervallo dei lavori assembleari ai Partecipanti sarà offerto un sobrio servizio bar.

V. FOTOGRAFIE E LIBRI

I fotografi ufficiali del Vaticano espongono nell’Atrio dell’Aula Paolo VI le fotografie scattate durante i lavori assembleari. I Partecipanti che lo desiderassero possono acquistare tali fotografie dagli impiegati del medesimo servizio fotografico.

La *Libreria Editrice Vaticana* gestisce nell’Atrio dell’Aula Paolo VI un’esposizione per la vendita di libri. Anche la *Tipografia Vaticana* ha un suo punto espositivo.

VI. BIGLIETTERIA AEREA

Nell’Atrio dell’Aula Paolo VI è aperto in determinati momenti uno sportello di assistenza ai Partecipanti per la prenotazione e la gestione dei viaggi aerei.

VII. SPORTELLO BANCARIO

Per il cambio della valuta e alcune altre operazioni bancarie è attivo nell’Atrio dell’Aula Paolo VI un apposito sportello bancario.